

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 255)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA', ZANNIER, ALBERTINI, PIERACCINI, CATELLANI, CIPELLINI, BUZIO, CASTELLACCIO, ALBANESE e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1968

Proroga delle norme temporanee per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia degli emigrati italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri

ONOREVOLI SENATORI. — Con la data del 31 dicembre 1968 scade l'efficacia della legge 12 marzo 1968, n. 233, che sul finire della IV legislatura della Repubblica aveva previsto norme temporanee per l'assistenza alle famiglie residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e di quelli frontalieri.

L'iter di quel provvedimento legislativo fu lungo e contrastato, ma alla fine prevalse l'esigenza di regolamentare, in attesa di una disciplina organica più generale, la materia assistenziale che è oggetto dell'odierno disegno di legge.

Come è noto l'ammissione all'assicurazione per cure mediche, farmaceutiche ed ospedaliere dei lavoratori italiani in Svizzera si estende ai componenti del nucleo familiare se ed in quanto tutti i suoi membri siano individualmente assicurati secondo l'ordinamento svizzero. Ne consegue che non sono coperti da assicurazione i cosiddetti frontalieri in quanto non sono domiciliati in Sviz-

zera ed i familiari dei lavoratori in Svizzera che siano domiciliati in Italia.

Si è cercato di risolvere il problema per via diplomatica con trattative svolte a più riprese con la autorità svizzera, ma i limiti dell'ordinamento interno di quel Paese non hanno consentito a tutto oggi alcuna soluzione.

La necessità, quindi, di assicurare la continuità delle forme assistenziali agli aventi diritto è evidente oltre che urgente per cui abbiamo ritenuto di presentare l'odierno disegno di legge che proroga a tutto il 1969 le disposizioni della legge n. 233 del 1968.

Rimane aperto il problema di una disciplina organica generale e completa di tutta la materia che potrà essere approntata con apposito disegno di legge che il Parlamento potrà esaminare e approfondire prima della fine del 1969 in modo da sostituirsi alla regolamentazione provvisoria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le norme contenute nella legge 12 marzo 1968, n. 233, sono prorogate al 31 dicembre 1969.

Art. 2.

All'onere derivante dal contributo a carico dello Stato di cui alla presente legge in relazione al primo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1968, n. 233, si provvede con lo stanziamento di lire 4.500 milioni del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969, all. 5, voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 1969.